

Allegato CS

SISPI
Sistema Palermo Informatica

Fornitura del servizio di pulizia della sede della SISPI a basso impatto
Ambientale
GIG: 73557859CD

Capitolato Speciale di Appalto

Art. 1 Oggetto del servizio

1. Il presente Capitolato contiene le condizioni economiche e normative regolanti il rapporto tra la SISPI Sistema Palermo Informatica S.p.A. e il soggetto aggiudicatario della fornitura del **Servizio di pulizia**, conformemente ai Criteri Ambientali Minimi (CAM), della sede della SISPI.
2. Prezzo a base d'asta € **36.000,00 (trentaseimila/00 euro)** oltre iva; l'importo a base d'asta è comprensivo di oneri per la sicurezza pari ad € 180,00 non soggetti a ribasso d'asta.
3. Il servizio dovrà essere erogato presso i locali ubicati in Palermo - Via Amm. S. Denti di Piraino n. 7, per complessivi 3.000 (tremila) metri quadrati circa di superficie utilizzati dalla SISPI quale propria sede operativa.

Art. 2 Aderenza del servizio ai Criteri Minimi Ambientali

1. Il servizio deve essere conforme ai Criteri Ambientali Minimi emanati dal MATTM, adottati dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per il servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene con DM 24 maggio 2012 (G.U. n. 142 del 20 giugno 2012)

Art. 3 Durata del servizio

1. La durata del servizio è di 12 mesi.

Art. 4 Criteri di Aggiudicazione

1. L'aggiudicazione dell'appalto, regolato dal presente Capitolato, avverrà con il criterio del minor prezzo ex art. 95 comma 4 lett. b) del D.Lgs n. 50/2016.
2. E' **obbligatorio** effettuare un sopralluogo sui luoghi, previa richiesta a mezzo piattaforma MEPA, da effettuarsi entro e non oltre 3 gg. prima della scadenza per la presentazione delle offerte.

Art. 5 Requisiti di partecipazione**a. REQUISITI DI CARATTERE GENERALE**

Sono ammessi alla presente procedura i concorrenti che non si trovano nelle ipotesi che determinano le cause di esclusioni di cui all'art. 80 commi 1, 2, 4 e 5 del D.Lgs. n. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 80 c. 6 del D.Lgs. 50/2016, i partecipanti non devono trovarsi, in qualunque momento della procedura, nelle condizioni di cui all'art. 80 cc. 1, 2, 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016.

Non è ammessa inoltre la partecipazione ai soggetti che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 53 c. 16-ter del D.Lgs. 165/2001 e qualora sussistono relazioni di parentela o affinità, tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dell'impresa e i dirigenti e i dipendenti della Sispi; nonché vincoli di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti con gli amministratori e i responsabili delle unità organizzative della Sispi, anche ai fini del monitoraggio di cui all'art. 1, comma 9, lettere e) ed f) della Legge 190/2012 s.m.i. e dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016.

b. REQUISITI DI CARATTERE SPECIALE

I concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale (art. 83 comma 1 lett. a del D.Lgs n. 50/2016) e di capacità economico - finanziaria (art. 83 comma 1 lett. b del D.Lgs n. 50/2016) e tecnico - professionale (art. 83 comma 1 lett. c del D.Lgs n. 50/2016) di seguito specificati.

In particolare i concorrenti devono:

- **essere iscritti al registro della camera di commercio per attività coincidente con quella oggetto della presente procedura** o che abbiano come oggetto nel loro Statuto lo svolgimento di attività coincidente con l'oggetto della presente gara. I concorrenti stabiliti in altri Stati membri si qualificano producendo documentazione conforme alla normativa vigente nei rispettivi Paesi. Se cooperative sociali iscrizione all'albo delle società cooperative.
- **essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità economico - finanziaria:**
 - **fatturato specifico annuo** pari ad almeno al valore a base d'asta, realizzato per ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari o dall'anno di inizio attività se inferiore a tre anni;

la richiesta concernente il fatturato trova giustificazione in considerazione dell'ambito dimensionale nel quale il contratto dovrà essere eseguito e delle specifiche modalità di esecuzione del servizio, richiedendo livelli di capacità organizzativa e struttura aziendale adeguati.
- **essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità tecnico - professionale:**
 - Certificazione EN ISO 9001:2008 per i servizi oggetto della presente procedura di gara o prove relative all'impiego di misure equivalenti;
 - Certificazione EN ISO 14001:2004 per i servizi oggetto della presente procedura di gara o prove relative all'impiego di misure equivalenti;
 - aver svolto servizi analoghi a quelli oggetto di gara espletati nell'ultimo triennio con indicazione degli importi, delle date e dei destinatari.

Art. 6 Responsabilità in caso di avvalimento

1. Qualora il Fornitore, per soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed organizzativo, si fosse avvalso dei requisiti di un altro soggetto ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 50/2016, quest'ultimo è responsabile in solido con il Fornitore nei confronti della Sispi in relazione alle prestazioni oggetto del presente Capitolato e dei suoi allegati.

Art. 7 Subappalto.

1. E' ammesso il subappalto. Detto subappalto è disciplinato dall'art.105 D.Lgs. 50/2016.
2. L'importo del contratto di subappalto non può superare la quota del 30% rispetto all'importo complessivo del contratto.
3. In caso di subappalto, ai sensi dell'art. 105 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione tecnica prescritti dalla presente lettera di invito in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 8 Verifica dei requisiti

1. La Stazione Appaltante verificherà, ai sensi dell'art. 216 comma 13 del D.lgs. n. 50/2016, il possesso dei requisiti attraverso il sistema AVCPass.

2. A tal fine, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale Anticorruzione (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.
3. L'operatore economico, effettuata la registrazione al servizio AVCPASS e individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare (attraverso il CIG della procedura), ottiene dal sistema un PASSOE, da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa.
4. Inoltre, gli operatori economici, tramite un'area dedicata, inseriscono a sistema i documenti relativi alla dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale che sono nella loro esclusiva disponibilità e, pertanto, non reperibili presso Enti certificatori.
5. Resta fermo l'obbligo per l'operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento.
6. Il mancato inserimento del PassOE nella busta amministrativa non costituisce causa di esclusione. La Stazione Appaltante, in caso di mancata produzione o produzione di un PassOE non conforme, ne chiederà la regolarizzazione - a pena di esclusione e senza applicazione di sanzione alcuna - entro un termine perentorio.
7. In caso di ricorso all'avvalimento oppure in caso di subappalto, il concorrente dovrà acquisire anche il PASSOE rispettivamente relativo all'impresa ausiliaria e subappaltatrice.

Art. 9 Cessione e subappalto

1. Qualora si sia avvalso della possibilità di subappaltare parte delle attività oggetto della Fornitura di cui al c. 1 dell'art. 1 del presente CS, il Fornitore sarà tenuto al rispetto di quanto previsto all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
2. Il subappaltatore non dovrà ricadere in nessuno dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 per tutta la durata del subappalto.
3. Anche ai fini del rispetto di quanto previsto nel Patto di integrità di cui al successivo art. 27, il Fornitore è obbligato ad acquisire la preventiva approvazione della Sispi ai fini della stipula dei contratti di subappalto. Il Fornitore - ai sensi dell'art. 105 c. 7 del D.Lgs 50/2016 – dovrà, pertanto, depositare presso la SISPI il contratto di subappalto eventualmente stipulato almeno 20 (venti) giorni prima della data di inizio delle attività subappaltate.
4. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
5. Nel rispetto di quanto previsto all'art. 105 c. 2 del D.Lgs. 50/2016, il Fornitore ha l'obbligo di comunicare, per tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione della Fornitura che non sono subappalti, il nome del subcontraente, l'importo del subcontratto e l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati nonché eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del subcontratto.
6. E' fatto divieto di cedere a terzi, in qualsiasi forma, il presente rapporto contrattuale senza il consenso scritto della Sispi, a pena di nullità.

Art. 10 Fatturazione e pagamento

1. Il prezzo di aggiudicazione verrà liquidato sulla base di fatture mensili pari a 1/12 dell'importo annuale offerto. La liquidazione avverrà a 60 gg. dalla data di ricevimento

fattura e potrà venire sospesa nei casi in cui siano in corso contestazioni di addebiti alla ditta appaltatrice. Ciascuna fattura dovrà riportare i riferimenti contrattuali indicati nella Lettera d'ordine di cui alle premesse, ivi incluso il relativo CIG.

2. Ai fini della fatturazione elettronica il Codice Univoco assegnato a SISPI dall'IPA è **UF9HI3**, da riportare obbligatoriamente in ogni fattura elettronica insieme all'indicazione dello **Split Payment** (scissione dei pagamenti). In assenza delle suddette informazioni la fattura sarà rifiutata dal Sistema di Interscambio.
3. Il Fornitore prende atto che le disposizioni di cui al precedente comma costituiscono requisito essenziale per poter provvedere al pagamento delle singole fatture ferma restando la deduzione di eventuali penali applicate. Il pagamento in ogni caso è subordinato alla verifica da parte della Sispi della regolarità contributiva. Nel caso in cui il Fornitore non abbia una situazione contributiva regolare, il pagamento verrà sospeso.
4. Il pagamento delle fatture di cui al precedente comma 1 avverrà con versamento su conto corrente intestato al Fornitore. Ai fini del pagamento delle fatture, il Fornitore, ai sensi dell'art. 3 c. 7 della L. 136/10 e s.m.i., deve comunicare alla Sispi gli estremi identificativi del conto corrente unico entro sette giorni dalla sua accensione, nonché, entro lo stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso ed ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
5. La liquidazione delle fatture sarà effettuata nel rispetto delle condizioni previste dal DM 18 gennaio 2008, n. 40 recante il regolamento attuativo delle disposizioni di cui all'art. 48 bis del DPR 602/73 e s.m.i..
6. Nel caso in cui alcune prestazioni oggetto della Fornitura fossero affidate in subappalto ai sensi di quanto previsto al precedente art. 9, il Fornitore dovrà trasmettere, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa corrisposti al subappaltatore, fermo restando quanto previsto al comma 13 dell'art. 105 del D.Lgs 50/2016.
7. In caso di subappalto il Fornitore risponde in solido con il subappaltatore, nei limiti dell'ammontare del corrispettivo dovuto e di quanto previsto all'art. 106 c. 8 del D.Lgs. 50/2016, degli obblighi retributivi e contributivi sui redditi di lavoro dipendente in capo al subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto.

Art. 11 Penali e sanzioni

1. In caso di inadempienza rispetto a quanto previsto nel presente capitolato, nelle specifiche tecniche del Servizio e nei documenti che regolano la Fornitura, la SISPI, previa contestazione formale della mancata prestazione, ritardo o negligenza riscontrate, oltre a riservarsi di trattenere l'importo corrispondente alla carente/mancata prestazione, applicherà una penale pari a € 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi di intervento definiti nelle Specifiche tecniche del Servizio. La SISPI, oltre le 5 inadempienze, si riserva di applicare le norme previste nel presente capitolato per la risoluzione del contratto.
2. Gli importi delle penali che dovessero eventualmente applicarsi ai sensi del presente articolo saranno trattenuti sull'ammontare delle fatture ammesse al pagamento o, in mancanza, sulla garanzia definitiva costituita in conformità a quanto previsto dall'art. 12.

3. Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali di cui al presente articolo non preclude il diritto della SISPI a richiedere il risarcimento del danno ulteriore.

Art. 12 Garanzia definitiva

1. Per la stipula del contratto il fornitore dovrà costituire, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., "garanzia definitiva" sotto forma di cauzione o fidejussione con le modalità di cui all'art. 93 cc. 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016 pari al 10% dell'importo totale di aggiudicazione.
2. All'importo della garanzia di cui al comma precedente si applicano le riduzioni di cui all'art. 93 c. 7 del D.Lgs. 50/2016.
3. Ai sensi del comma 4 dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, la garanzia di cui al precedente comma 1 *"deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante"*.
4. Ai sensi del comma 9 dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, *"le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con Decreto del Ministero dello Sviluppo economico di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze"*.
5. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare della SISPI, sulla base delle fatture liquidate, secondo quanto previsto dall'art. 103 c. 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. L'ammontare residuo è svincolato secondo la normativa vigente.

Art. 13 Assicurazioni

1. Il Fornitore si assume ogni responsabilità in caso di infortunio o di danni arrecati per colpa dal proprio personale nell'esecuzione della Fornitura a persone e/o cose, sia della Sispi che di terzi, riconoscendo a suo carico tutti gli oneri inerenti alle coperture assicurative del medesimo personale.
2. Considerati gli impegni assunti dal Fornitore con il comma precedente, il Fornitore è obbligato per tutta la durata del presente contratto a stipulare e mantenere in vigore, con primarie compagnie assicuratrici, adeguate coperture contro i danni di ogni genere che dovessero subire la Sispi ed i terzi in relazione a fatti propri del Fornitore ovvero delle persone o cose delle quali o per le quali la stessa deve rispondere in forza della legge e del presente Capitolato, fermo restando ogni eventuale risarcimento del danno.
3. Le coperture assicurative dovranno adeguatamente prevedere tutti i rischi di danni comunque connessi alle prestazioni rese sulla base del presente Capitolato.
4. I massimali di copertura non dovranno essere inferiori a € 1.000.000,00 (unmilione/00), massimale unico per danni a persone e cose.
5. Il Fornitore si impegna a fornire alla Sispi copia della polizza entro 20 (venti) giorni dalla data della Lettera di aggiudicazione e ad avvisare, senza indugio, la Sispi di ogni danno che dovesse eventualmente verificarsi durante lo svolgimento della fornitura.
6. Resta salva la facoltà della Sispi di richiedere il risarcimento di ogni danno ai sensi dell'art. 1218 del c.c.

Art. 14 Rispetto della Privacy D.Lgs 196/03 Protezione dei dati personali.

1. Il Fornitore è tenuto al rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/03 e s.m.i. (c.d. Codice privacy).
2. Il Fornitore si impegna inoltre a rispettare ed a far rispettare al personale di cui al precedente comma il vincolo di riservatezza relativamente a tutte le informazioni, i dati, le documentazioni e le notizie delle quali dovesse venire a conoscenza durante l'esecuzione della Fornitura.
3. Qualora la divulgazione di materiali o informazioni ritenute riservate sia stata causata da atti o fatti direttamente o indirettamente imputabili al Fornitore e/o al personale impiegato nell'esecuzione della Fornitura, il Fornitore medesimo sarà tenuto a risarcire alla SISPI gli eventuali danni direttamente o indirettamente connessi alla suddetta divulgazione.
4. Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo rimarranno efficaci anche oltre la data di conclusione del Periodo di Vigenza Contrattuale e comunque fino a quando gli elementi soggetti al vincolo di riservatezza non divengano di pubblico dominio.

Art. 15 Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ex D.Lgs. 231/2001 e Tracciabilità dei flussi finanziari ex D.Lds 136/10 e L.R. 15/2008.

1. Il Fornitore, nello svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, s'impegna ad osservare e, pertanto, a sottoscrivere per accettazione le norme contenute nel Codice Etico e di Comportamento adottato dalla Sispi, che il Fornitore dichiara di conoscere ed accettare, avendo preso visione dei principi ivi contenuti all'atto della presentazione dell'offerta.
2. L'osservanza del Codice Etico e di Comportamento deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali assunte.
3. Le violazioni da parte del Fornitore delle norme contenute nel Codice Etico e di Comportamento costituiscono dunque inadempimento delle obbligazioni contrattuali e comportano le relative conseguenze ai sensi di legge e di contratto.
4. Le Parti, con la sottoscrizione del presente atto, assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/10 e s.m.i.
5. Il Fornitore che avesse notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. 136/10 e s.m.i. deve informare immediatamente la Sispi e la Prefettura - Ufficio del Governo territorialmente competente.
6. La Sispi si riserva di verificare che nei contratti sottoscritti dal Fornitore con gli eventuali subappaltatori e i subcontraenti a qualsiasi titolo coinvolti nella Fornitura oggetto del presente Capitolato sia inserita, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/10.

Art. 16 Adempimenti ex art. 26 D.Lgs 81/2008

1. Il Fornitore ha l'obbligo e la responsabilità di far attenere il personale occupato nell'esecuzione della fornitura di cui al presente Capitolato alle disposizioni di legge vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, impegnandosi a far rispettare al suddetto personale tali norme.
2. Il Fornitore si impegna, inoltre, a rispettare e far rispettare ai propri dipendenti coinvolti nell'erogazione della fornitura oggetto del presente Capitolato le norme

- attualmente in vigore e/o che fossero in futuro emanate dalla stessa Sispi in materia di controlli ed organizzazione interna.
3. Al riguardo, il Fornitore dovrà fornire mezzi di protezione individuali atti ad evitare al personale infortuni imputabili ai rischi specifici delle prestazioni richieste.
 4. Per l'espletamento delle attività relative all'oggetto contrattuale, ed al fine di ottemperare agli obblighi previsti dall'art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008, le Parti si impegnano:
 - a. a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa;
 - b. a coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente, anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze nell'esecuzione della Fornitura complessiva.
 5. Il Fornitore si impegna a fornire, oltre quelle sopra riportate, informazioni sull'organizzazione per la sicurezza e l'igiene sul lavoro del Fornitore stesso nonché copia del documento di valutazione rischi.
 6. Sarà cura della Sispi promuovere la cooperazione e il coordinamento di cui al precedente comma 4, eventualmente elaborando un unico documento di valutazione dei rischi (DUVRI), allegato in bozza alla presente documentazione, che indicherà le misure adottate per eliminare o, ove ciò non fosse possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento costituisce parte integrante e sostanziale del presente Capitolato sarà trasmesso formalmente dalla Sispi al Fornitore unitamente alla lettera d'ordine.
 7. La Sispi si riserva la facoltà di verificare l'adempimento, da parte del Fornitore, dell'obbligo di informazione ai lavoratori dipendenti dei rischi sul lavoro derivanti dall'attività lavorativa per la realizzazione di quanto oggetto della Fornitura.
 8. Nell'ambito dello svolgimento delle attività di cui al presente Capitolato, il personale impiegato dal Fornitore deve essere munito di apposito badge di riconoscimento corredato di fotografia contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del Fornitore.

Art. 17 Risoluzione contrattuale

9. Il Fornitore ha l'obbligo e la responsabilità di far attenere il personale occupato nell'esecuzione della fornitura di cui al presente Capitolato alle disposizioni di legge vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, impegnandosi a far rispettare al suddetto personale tali norme.
10. Il Fornitore si impegna, inoltre, a rispettare e far rispettare ai propri dipendenti coinvolti nell'erogazione della fornitura oggetto del presente Capitolato le norme attualmente in vigore e/o che fossero in futuro emanate dalla stessa Sispi in materia di controlli ed organizzazione interna.
11. Al riguardo, il Fornitore dovrà fornire mezzi di protezione individuali atti ad evitare al personale infortuni imputabili ai rischi specifici delle prestazioni richieste.
12. Per l'espletamento delle attività relative all'oggetto contrattuale, ed al fine di ottemperare agli obblighi previsti dall'art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008, le Parti si impegnano:
 - c. a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa;
 - d. a coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i

lavoratori, informandosi reciprocamente, anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze nell'esecuzione della Fornitura complessiva.

13. Il Fornitore si impegna a fornire, oltre quelle sopra riportate, informazioni sull'organizzazione per la sicurezza e l'igiene sul lavoro del Fornitore stesso nonché copia del documento di valutazione rischi.
14. Sarà cura della Sispi promuovere la cooperazione e il coordinamento di cui al precedente comma 4, eventualmente elaborando un unico documento di valutazione dei rischi (DUVRI), allegato in bozza alla presente documentazione, che indicherà le misure adottate per eliminare o, ove ciò non fosse possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento costituisce parte integrante e sostanziale del presente Capitolato sarà trasmesso formalmente dalla Sispi al Fornitore unitamente alla lettera d'ordine.
15. La Sispi si riserva la facoltà di verificare l'adempimento, da parte del Fornitore, dell'obbligo di informazione ai lavoratori dipendenti dei rischi sul lavoro derivanti dall'attività lavorativa per la realizzazione di quanto oggetto della Fornitura.
16. Nell'ambito dello svolgimento delle attività di cui al presente Capitolato, il personale impiegato dal Fornitore deve essere munito di apposito badge di riconoscimento corredato di fotografia contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del Fornitore.

Art. 18 Osservanza di leggi e decreti

1. Il Fornitore, fermo restando quanto previsto nel presente capitolato, è comunque tenuto all'osservanza di tutte le norme e prescrizioni di legge e di regolamento emanate dalle competenti Autorità, nonché di tutte quelle che dovessero essere emanate durante l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, in quanto applicabili e, più in generale, di tutte le prescrizioni che sono o che saranno emanate dai pubblici poteri in qualsiasi forma, indipendentemente dalle disposizioni del presente Capitolato.
2. Il Fornitore è l'esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative all'assunzione dei lavoratori e alla tutela antinfortunistica e sociale del personale addetto ai servizi oggetto del presente capitolato.
3. Resta comunque convenuto che, qualora tali norme e disposizioni dovessero comportare per il Fornitore maggiori oneri e/o limitazioni nella esecuzione della Fornitura, lo stesso non potrà per questo avanzare pretese e diritti ad alcun titolo nei confronti della SISPI.

Art. 19 Brevetti industriali e diritti d'autore

1. Il Fornitore dichiara che la SISPI è sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti di terzi, nel caso di utilizzo di brevetti e di dispositivi o di soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa (per invenzioni, modelli industriali, marchi e diritti d'autore) ed a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione dei diritti d'autore o di qualsiasi marchio italiano o straniero, derivante o che si pretendesse derivante dalla Fornitura di cui all'art. 1
2. Il Fornitore è pertanto tenuto a manlevare la SISPI da ogni e qualsiasi pretesa o azione che, a titolo di risarcimento danni eventuali, terzi dovessero avanzare nei suoi confronti, in relazione alle prestazioni inerenti la Fornitura oggetto del presente Capitolato, tenendo la SISPI indenne da costi, risarcimenti, indennizzi, oneri e spese comprese quelle legali da esse derivanti.

Art. 20 Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Saranno a carico del Fornitore tutte le spese e tutti gli oneri fiscali relativi al presente Capitolato ivi incluse spese relative alla stipulazione del contratto, ad eccezione di quelli che per legge fanno capo alla SISPI.
2. A tal fine, il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui al presente Capitolato sono effettuate nell'esercizio di Impresa e che trattasi di operazioni imponibili e non esenti dall'Imposta sul Valore Aggiunto, di cui l'Impresa è tenuta al versamento, e che compete quindi la rivalsa di detta imposta ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, per cui al presente Capitolato ed ai suoi allegati dovrà, ove previsto, essere applicata l'Imposta di registro in misura fissa.

Art. 21 Modalità e tempistica di esecuzione della fornitura

1. L'Impresa si impegna ad eseguire la Fornitura secondo quanto indicato nelle Specifiche Tecniche, nel rispetto delle periodicità indicate nei Fogli di Lavoro, con propri mezzi, con personale alle proprie dipendenze e con organizzazione a proprio rischio.
2. Gli interventi di derattizzazione e disinfestazione nonché tutti gli interventi di pulizia con periodicità semestrale dovranno essere svolti in giornate non lavorative, previo accordo con il Referente della SISPI per la Fornitura de quo.
3. Le Specifiche Tecniche potranno essere oggetto di chiarimenti e delucidazioni in merito alle modalità operative di esecuzione dei servizi ivi dettagliatamente descritti, da parte del Referente della SISPI per la Fornitura de quo.
4. L'Impresa prende atto che la corretta osservanza delle Specifiche Tecniche costituisce adempimento contrattuale essenziale.
5. Tutte le attività inerenti alla Fornitura dovranno essere svolte a regola d'arte e con completa soddisfazione della SISPI, pena l'applicazione delle penali, così come previsto all'art. 11, e/o la risoluzione del contratto di cui all'art. 17, oltre all'incameramento della cauzione di cui all'art. 12.

Art. 22 Materiali ed apparecchiature

1. Il Fornitore si impegna a fornire, a proprie spese, tutte le attrezzature ed i materiali necessari per l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte in forza del presente contratto, restando a carico della SISPI l'onere derivante dal consumo di energia elettrica per lucidatrici, aspirapolvere e simili, nonché la fornitura di carta igienica, sapone liquido, asciugamani di carta e bicchieri di plastica.
2. Resta in ogni caso fermo l'obbligo per il Fornitore di compiere quanto necessario per la buona esecuzione della Fornitura nonché di impiegare uomini, attrezzature e mezzi - di cui il Fornitore dichiara espressamente, ad ogni effetto, l'adeguatezza, anche ai fini dell'integrità dei locali nonché dei relativi arredi e delle attrezzature ivi collocate - idonei per lo svolgimento di tutte le attività inerenti alla Fornitura medesima nel rispetto delle tempistiche e delle periodicità di cui alle Specifiche Tecniche.
3. Si conviene che per il deposito delle attrezzature, delle macchine e dei materiali di consumo, la SISPI, ove possibile, metterà a disposizione del Fornitore idonei spazi della propria sede.

Art. 23 Coordinamento

1. In relazione all'oggetto della Fornitura, ciascuna delle Parti designerà un 'Referente della Fornitura', incaricato di garantire la corretta esecuzione di tutte le obbligazioni contrattuali e di consentire un dialogo diretto ed immediato tra le Parti.
2. A tal fine, i Referenti della Fornitura svolgono tutte le attività ad essi espressamente demandate, come descritte nel presente CS e nei suoi allegati, nonché ogni ulteriore attività necessaria per assicurare il perseguimento dei compiti loro affidati.
3. Il Fornitore dovrà individuare il proprio 'Referente della Fornitura' tra il personale alle proprie dipendenze dirette e ne darà comunicazione formale alla SISPI nei termini indicati nella Lettera d'ordine.
4. Sarà cura della SISPI comunicare al Fornitore il nominativo ed i recapiti telefonici del proprio 'Referente della Fornitura' nella sopracitata Lettera d'ordine.

Art. 24 Clausola sociale

1. Nel caso in cui il Fornitore abbia necessità di disporre di ulteriori risorse umane e compatibilmente con la propria organizzazione, l'Impresa si impegna a rispettare quanto previsto dal vigente CCNL di categoria ed in particolare quanto disposto dall'art. 4 dello stesso contratto in tema di garanzie dei livelli occupazionali occupati.

Art. 25 Personale impiegato nell'esecuzione della Fornitura

1. Il Fornitore dovrà espletare la Fornitura con personale specializzato alle sue dirette dipendenze, il quale pur dovendo svolgere le attività richieste in sistematico contatto con la SISPI, opererà senza vincolo di subordinazione ed in totale autonomia organizzativa ed operativa.
2. Il Fornitore si impegna a garantire la disciplina (buona condotta, puntualità, ecc.) da parte del personale impegnato, il quale dovrà essere scelto tra quello che offre la massima garanzia di adempimento delle obbligazioni contrattuali.
3. Il Fornitore dovrà fornire - prima della data di inizio attività indicata nella Lettera d'Ordine - l'elenco dei nominativi del personale impiegato nell'esecuzione della Fornitura, aggiornandolo in caso di sostituzione dello stesso.
4. Al personale del Fornitore sarà consentito l'ingresso e la permanenza nella sede della SISPI nel rispetto delle procedure di sicurezza in vigore nonché di quanto previsto dalla stessa SISPI in ordine alla tutela dei dati e alla riservatezza.
5. Il Fornitore potrà variare il personale di cui al precedente comma soltanto in caso di comprovate esigenze e previa comunicazione formale ed approvazione da parte della SISPI, fermo restando che il personale così sostituito dovrà essere in possesso dei medesimi requisiti professionali posseduti dal personale originariamente indicato e che il Fornitore dovrà farsi carico del periodo di affiancamento/istruzione, necessario per rendere il nuovo personale autonomo nell'esecuzione delle attività che gli saranno demandate.
6. Il personale del Fornitore di cui al precedente c. 3 sarà oggetto di valutazione qualitativa dell'idoneità allo svolgimento del servizio da parte della SISPI che si riserva di chiederne la sostituzione in casi adeguatamente motivati. In tali casi, il Fornitore provvederà a sostituire il personale che non risulti gradito alla SISPI entro il termine di 7 (sette) giorni dalla relativa richiesta, fermo restando che il personale così sostituito dovrà essere in possesso delle caratteristiche richieste per il ruolo svolto.

Art. 26 Obblighi nei confronti dei dipendenti

1. Il Fornitore dovrà rispettare tutti gli obblighi verso i propri dipendenti imposti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro ed assicurazioni sociali nonché dal Contratto Collettivo di Lavoro di categoria, assumendone gli oneri relativi.
2. La SISPI si riserva la facoltà di verificare periodicamente la regolarità del Fornitore in materia di contributi previdenziali ed assistenziali.
3. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo la SISPI, fatta salva l'applicazione delle penali di cui all'art. 11, potrà avvalersi delle clausole di risoluzione di cui all'art. 17.

Art. 27 Obblighi specifici derivanti dall'attuazione del Patto di Integrità

1. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le clausole e gli obblighi di cui al Patto di Integrità, sottoscritto all'atto della presentazione dell'offerta, a pena di esclusione, ed allegato alla documentazione di gara.

Art. 28 Domicilio e foro competente

1. A tutti gli effetti del presente contratto, l'affidatario dovrà eleggere domicilio in Palermo.
2. Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in relazione al presente contratto o che fosse comunque connessa ad esso, il Foro competente è quello del Tribunale di Palermo.
3. Per quanto non specificatamente previsto dal presente contratto e dalle norme vigenti in materia, vanno applicate le disposizioni in materia dettate dal Codice Civile.